

TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SEZIONE FALLIMENTARE

1/2022 N.R.Fall.

(Procedura concordataria ZUMBO)

Il Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

Dr. Giuseppe Campagna	Presidente
Dr. Francesco Maria Antonio Buggè	Giudice rel.
Dr. Stefano Cantone	Giudice

A scioglimento della riserva del 27/6/2023;

premessO

- I. che in data 21.02.2023 si è tenuta l'adunanza dei creditori ex art. 175 L.F.;
- II. che i crediti ammessi al voto, come definiti dal sottoscritto Commissario Giudiziale, ammontano complessivamente ad Euro 5.478.936,85 di cui:
 - a. Classe 1 Erario e Comune: Euro 1.441.850,19;
 - b. Classe 2 Enti Previdenziali: Euro 185.670,49;
 - c. Classe 3 Medio Credito Centrale: Euro 446.243,98;
 - d. Classe 4 Chirografari: Euro 3.405.172,19;
 - e. che secondo il disposto dell'art. 177 della L.F. "Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi";
 - f. che, nei termini previsti dall' art. 178, 4 comma L.F., sono pervenuti voti favorevoli di creditori ammessi al voto per un

totale di Euro 1.889.605,02 e voti contrari per un totale di Euro 114.698,37;

- g. che a seguito della modifica apportata dalla L. 132/2015 all'art. 178 L.F., la disciplina del silenzio dissenso è stata reintrodotta, pertanto, il voto inespresso equivale a voto contrario;

OSSERVA

- i.** che complessivamente sono pervenuti voti favorevoli di creditori ammessi al voto per un totale di Euro 1.889.605,02 (34,489% dei crediti ammessi al voto) e voti contrari - espressi e non - per Euro 3.589.331,83 (65,511% dei crediti ammessi al voto);
- ii.** che la proposta di concordato per essere approvata avrebbe dovuto raccogliere il voto favorevole di creditori per un importo superiore ad Euro 2.739.468,42 ed inoltre la maggioranza avrebbe dovuto raggiungersi in almeno tre classi;
- iii.** che non risulta superato il quorum della maggioranza dei crediti ammessi al voto ed inoltre è stata raggiunta la maggioranza solo in una classe in luogo delle tre previste dalla legge;
- iv.** emerge che non sono state raggiunte le maggioranze previste per l'approvazione del concordato di cui all'art. 177 l.f.;
- v.** considerato che rispetto all'alternativa liquidatoria con riferimento all'art. 180 l.f.:
 - a.** l'amministrazione finanziaria ha espresso voto favorevole, ma anche aggiungendo i crediti vantati dall'ente previdenziale (185.670€) non si raggiungerebbe il quorum con riferimento alla quantità né con riferimento al numero di classi;
 - b.** con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 180, comma 4, primo periodo l.f. non ricorrono i presupposti applicativi in quanto non emergono i requisiti di cui all'art. 177, comma primo, secondo periodo l.f. in quanto:

- i.** non vi sono opposizioni;
 - ii.** non vi sono state proposte concorrenti;
- vi.** Mediocredito non ha espresso voto favorevole (non ha espresso voto e pertanto viene considerato dissenziente) e il suo credito non poteva essere falciato (tabella 3) in quanto ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f. il credito sarebbe stato soddisfatto integralmente. Tale circostanza è stata evidenziata dal Commissario giudiziale a pag. 31 della relazione integrativa e nella tabella 4 della relazione depositata dai ricorrenti, a firma del dott. Loddo, si precisa che in ipotesi liquidatoria Mediocredito sarebbe stato soddisfatto integralmente in quanto portatore di un credito assistito da privilegio;
- vii.** convocate le parti in udienza ai sensi dell'art. 179 l.f. e che non vi sono contestazioni né è stato richiesto il fallimento della società;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda di concordato della società ZUMBO s.r.l. con sede legale in Milano, alla Via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi: 00154150809, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Zumbo Antonino (C.F. ZMBNNN45E25H224M);;

ordina la restituzione al debitore delle somme giacenti sul conto della procedura all'esito del pagamento dei compensi del Commissario;

Si comunichi.

Reggio Calabria, camera di consiglio del 6/7/2023 tenuta tramite applicativo *Teams*

Il Giudice del.

Dr. Francesco Maria Antonio Buggè

Il Presidente

dr. Giuseppe Campagna